



COPIA

COMUNE DI TAURISANO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 3 del 30-04-2016

OGGETTO:	APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2016.
-----------------	--

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Taurisano, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione D'urgenza in Prima convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<i>Di Secli' Lucio</i>	<i>P</i>	<i>PIZZI GLORIANA</i>	<i>P</i>
<i>MARUCCIA WILLIAM</i>	<i>P</i>	<i>Guidano Luigi</i>	<i>P</i>
<i>DAMIANO FRANCESCO</i>	<i>P</i>	<i>Maglie Giuseppe</i>	<i>P</i>
<i>Ciullo Antonio Giuseppe</i>	<i>A</i>	<i>Rocca Salvatore Antonio</i>	<i>P</i>
<i>SCORDELLA CLAUDIO</i>	<i>P</i>	<i>Micaletto Antonio</i>	<i>P</i>
<i>Rosafio Luca</i>	<i>P</i>	<i>Rizzello Emanuele Giuseppe</i>	<i>P</i>
<i>Preite Luigi</i>	<i>P</i>	<i>Piscopo Nadia Elisabetta</i>	<i>A</i>
<i>De Pascalis Giovanni Maria</i>	<i>P</i>	<i>Sabato Andrea</i>	<i>P</i>
<i>Riccio Leonardo</i>	<i>P</i>		

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dr.Ssa Marcella Pagliarini.

Il Sig. Di Secli Lucio, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000 sono stati espressi i seguenti pareri, allegati al presente atto:

Parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Taurisano, li 19-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Paolo CIURLIA**

Parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Taurisano, li 19-04-2016

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Paolo CIURLIA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *"si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica"*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *"l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione"*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico"*;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di*

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 2018/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2016, è stimata nel presumibile ammontare di euro 965.000,00, applicando le aliquote approvate per l'anno 2015

CONSIDERATO che le aliquote da applicare per l'anno 2016 sono riassunte nel seguente prospetto:

ALiquota	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ordinaria	0,86	Tutte le unità immobiliari
ridotta	0,40	Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze, con detrazione pari ad € 200.00

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità finanziaria espressi dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

TENUTO presente lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale come evidenziato nell'allegato resoconto stenotipografico;

Con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 4 (Rocca Salvatore A., Micaletto Antonio, Rizzello Emanuele G. e Sabato Andrea),

DELIBERA

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote IMU per l'anno 2016 come dettagliate in premessa;
- per i motivi espressi in premessa, di confermare le seguenti aliquote:
 - aliquota ordinaria 0,86%,
 - aliquota ridotta 0,40%,
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALiquota	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ordinaria	0,86	Tutte le unità immobiliari
ridotta	0,40	Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze, con detrazione pari ad € 200.00

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le vigenti disposizioni normative;

Con voti favorevoli n.11, voti contrari n. 4 (Rocca Salvatore A., Micaletto Antonio, Rizzello Emanuele G. e Sabato Andrea), dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Di Secli Lucio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, in elenco, per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Taurisano, li 04-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, nr.267:

- SI
 NO

Taurisano, li 04-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Taurisano, li 04-05-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Ssa Marcella Pagliarini

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 del T.U.E.L. 18/08/2000, nr. 267).

Taurisano, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.Ssa Marcella Pagliarini